



associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Spett.le
Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Via Aldo Moro
Bologna

OGGETTO: Emergenza Nord Africa / richiedenti-titolari protezione internazionale - iscrizione anagrafica

Premesso che la norma fondamentale in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri è sempre l'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 286/98, in base al quale, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri devono essere effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani alla sola condizione "che siano regolarmente soggiornanti", gli ufficiali d'anagrafe, per consolidata interpretazione ministeriale in materia, considerano "regolarmente soggiornanti" solo i cittadini stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno; a questa regola generale sono state apportate alcune eccezioni che però devono essere ritenute tassative; si tratta di tutte quelle direttive e circolari che sono state emanate dal Ministro Amato negli anni 2006/2007 (es. ricongiungimento, lavoro subordinato, rinnovo del permesso, ecc.). Sulla base di queste disposizioni ministeriali, chi si trova in tali particolari condizioni potrà avere diritto all'iscrizione anagrafica anche se in possesso della sola ricevuta della domanda di permesso di soggiorno (oltre ad altri documenti previsti dalle stesse circolari).

Fra queste ipotesi eccezionali non c'è quella relativa agli stranieri che abbiano chiesto un permesso per motivi umanitari o di protezione internazionale, per cui queste persone seguono la regola generale: per avere diritto all'iscrizione in anagrafe devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. Da rilevare, inoltre, che le regole vigenti per l'iscrizione in Apr (anagrafe popolazione residente), sono le stesse che valgono anche per l'iscrizione in Apt (anagrafe popolazione temporanea); l'unica differenziazione, in proposito, è quella relativa al requisito della dimora: se c'è dimora abituale si ha "diritto e dovere" all'iscrizione in Apr; se c'è solo dimora temporanea si ha "diritto" (NON "dovere") solo all'iscrizione in Apt.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2011 n. 3982, si forniscono indicazioni agli ufficiali d'anagrafe ai quali viene consentito (l'ordinanza dice: "possono" e non "devono", per cui NON è un obbligo!) di iscrivere in Apt:

1. i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
2. i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nel primo caso, l'ordinanza non può comunque essere interpretata nel senso che i cittadini stranieri titolari di un permesso temporaneo (sei mesi, rinnovabile) non abbiano diritto, dimostrando di avere stabilito la loro dimora abituale in Italia, anche all'iscrizione in Apr.

Nel secondo caso, si tratta di una novità, in quanto prima di tale ordinanza, i cittadini stranieri in possesso della sola ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale non avevano diritto né all'iscrizione in Apr, né a quella in Atp.

Resta inteso che tutti i cittadini stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno, per qualsiasi motivo sia stato ottenuto (quindi, a maggior ragione i titolari di protezione internazionale, data la loro condizione che li obbliga addirittura a restare nel Paese che gli ha riconosciuto la titolarità alla protezione), hanno diritto all'iscrizione anagrafica, se dimostrano di avere una dimora abituale in Italia o se, essendo senza fissa dimora, dimostrano di avere un domicilio.

Cordiali saluti

Romano Minardi

SEDE NAZIONALE:

Via Dei Mille, 35/e-f – 40024 – Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373 – P.IVA 00705281202
tel. +39 051 944268 – fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it